

Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG)

Circolare n. 48/2018

Videoconferenza formativa del 22/03/2018

Agenda

- ① Disciplina generale dell'incentivo
- ② Condizioni di spettanza dell'incentivo
- ③ Procedimento di ammissione al beneficio
- ④ Istruzioni operative

1. Disciplina generale dell'incentivo

- 1. Accesso al beneficio e lavoratori per i quali spetta l'incentivo*
- 2. Ambito territoriale di ammissione al beneficio*
- 3. Rapporti incentivati*
- 4. Rapporti incentivati: casi di esclusione e limitazioni*
- 5. Assetto e misura dell'incentivo*
- 6. Assetto e misura dell'incentivo: rapporti di apprendistato*

Accesso al beneficio e lavoratori per i quali spetta l'incentivo



Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani". Gli incentivi all'assunzione non spettano se la stessa costituisce attuazione di un obbligo legale o contrattuale.



L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani aderenti al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" ("Programma Garanzia Giovani"). Se hanno meno di 18 anni devono aver assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione.

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13.



N	Not [engaged in]
E	Education
E	Employment
T	Training

Ambito territoriale di ammissione dell'incentivo e importi stanziati



La nuova agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale



Casi di esclusione

Assunzioni che hanno come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano



Art. 3, comma 2, D.D. n. 3/2018

Nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dei territori per cui è previsto l'incentivo, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento



Art. 12, D.D. n. 3/2018

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare, pari a € 100.000.000

Rapporti incentivati

L'incentivo è riconosciuto solo per assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 e si applica ai seguenti rapporti.



Tipologie di rapporti incentivati

- Assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- Rapporti di apprendistato professionalizzante;
- Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.



Tipologie contrattuali

- Rapporti a tempo pieno;
- Rapporti a tempo parziale.



Assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione

- L'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Rapporti incentivati: casi di esclusione e limitazioni

Casi di esclusione



- Lavoro domestico;
- Lavoro intermittente;
- Lavoro occasionale;
- Contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.

Limitazioni



- In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità.

€ 671,66
Quota mensile di esonero
(€ 8.060,00/12)

Soglia massima di esonero pari a € 8.060 su base annua riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità.

€ 21,66/giorno (€ 671,66/31), nel caso di rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.






Sospensione del periodo di godimento dell'agevolazione esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità

È consentito il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio, comunque entro il termine perentorio del 29 febbraio 2020.

Assetto e misura dell'incentivo: rapporti di apprendistato

Nell'ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante, l'agevolazione può trovare applicazione solo durante il periodo formativo.

Durata del rapporto di apprendistato

-  Pari o superiore a 12 mesi: la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
-  Inferiore a 12 mesi: l'importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso.
-  Per il periodo di mantenimento in servizio al termine dell'apprendistato: non spetta nessun beneficio, anche se compreso nei 12 mesi.

L'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi 12 mesi di rapporto. Per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

2. Condizioni di spettanza dell'incentivo

- 1. Condizioni per il diritto all'incentivo*
- 2. Condizioni di spettanza dell'incentivo e cumulabilità con altri incentivi*
- 3. Cumulabilità con l'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018: esempi*
- 4. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato*
- 5. Incremento occupazionale netto*

Condizioni per il diritto all'incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

1 Rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria (legge n. 296/2006)

2 Rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (D. Lgs. n. 150/2015)

3 Rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato

Condizioni di spettanza dell'incentivo e cumulabilità con altri incentivi

Il diritto alla fruizione dell'incentivo Occupazione NEET è subordinato a:



Adempimento degli obblighi contributivi.




Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro.



Rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.




Applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione.




L'incentivo è cumulabile solamente con l'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018. Nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e l'incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale è pari a € 5.060 per un ammontare massimo pari ad € 421,66 e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di € 13,60 per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Cumulabilità con l'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018: esempi



Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto di uno dei due regimi in materia di aiuti di Stato.



Incremento occupazionale netto

(1/2)



Aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento



Unità di Lavoro Annuo

Il numero di lavoratori è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).



Frazioni di unità di lavoro-anno

Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.



Valutazione dell'incremento

L'incremento deve essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e deve riferirsi ai 12 mesi successivi all'assunzione, tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale.




Casi di esclusione e deduzione

Non devono essere considerati i casi di sostituzione di lavoratori, somministrazione e prestazioni di lavoro occasionale. I posti di lavoro soppressi nel periodo di riferimento devono essere dedotti.

Incremento occupazionale netto

(2/2)

L'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata".



Positivo

Consolidamento delle quote mensili di incentivo già godute



Negativo

Restituzione delle singole quote tramite procedura di regolarizzazione

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.


i Consolidamento per mancanza del requisito occupazionale nei casi di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.

3. Procedimento di ammissione al beneficio

- 1. Procedimento di ammissione al beneficio. Adempimenti dei datori di lavoro*
- 2. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze*

Procedimento di ammissione al beneficio. Adempimenti dei datori di lavoro

(1/2)



Procedimento di ammissione al beneficio. Adempimenti dei datori di lavoro

(2/2)

30 gg
Validità
dell'istanza

Nei casi di mancato accoglimento per:

- Carenza di fondi
- Incompletezza della procedura di presa in carico da parte della struttura competente della registrazione Programma "Garanzia Giovani"


Superati i 30 giorni dovrà essere presentata una nuova istanza.

Entro 10 gg
Comunicazione
assunzione

Se l'istanza di prenotazione viene accolta, il datore di lavoro deve comunicare l'avvenuta assunzione entro 10 giorni di calendario, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal diritto al beneficio e determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme.

Fruizione del beneficio



- 12 quote mensili
- Avviene mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.



- Entro 15 giorni dal rilascio del modulo telematico: elaborazione cumulativa posticipata;
- Oltre la data di elaborazione cumulativa posticipata: ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.



- Assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 01.01.2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute entro i 15 giorni successivi al rilascio della modulistica: ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione;
- Assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico: ordine cronologico di presentazione dell'istanza.



- Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze potranno essere annullate. Se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.



- Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata, sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

4. Istruzioni operative

1. *Sistema UniEmens*
2. *Sistema UniEmens in cumulo*
3. *Sistema DMAG*
4. *Sistema Uniemens sezione <ListaPosPA>*
5. *Sistema Uniemens sezione <ListaPosPA> in cumulo*

Sistema UniEmens

Avvio: Flusso di competenza
di aprile 2018

<Denuncia Individuale>

<Imponibile> à Imponibile previdenziale del mese

<Contributo> à Contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese

<Incentivo>

- <TpIncentivo> à "NEET" (entro i limiti "de minimis") e "DION" (oltre i limiti "de minimis")
- <CodEnteFinanziatore> à "H00"
- <ImportoCorrIncentivo> à Importo a conguaglio relativo al mese corrente
- <ImportoArrIncentivo> à Importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. La valorizzazione può avvenire solo nei flussi di competenza di aprile, maggio e giugno 2018

DM2013 "VIRTUALE"

- Codice conguaglio: "L491" (entro i limiti "de minimis") e "L493" (oltre i limiti "de minimis")
- Codice recupero: "L492" (entro i limiti "de minimis") e "L494" (oltre i limiti "de minimis")



Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore:

- Esporre il codice "2T" nell'elemento <Assunzione>
- Valorizzare l'elemento <MatricolaProvenienza> con l'indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico

Sistema UniEmens in cumulo

Avvio: Flusso di competenza
di aprile 2018

<Denuncia Individuale>

<Imponibile> à Imponibile previdenziale del mese


<Contributo> à Contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese

<Incentivo>

- <TpIncentivo> à "IONC" (entro i limiti "de minimis") e "NETC" (oltre i limiti "de minimis")
- <CodEnteFinanziatore> à "H00"
- <ImportoCorrIncentivo> à Importo a conguaglio relativo al mese corrente
- <ImportoArrIncentivo> à Importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. La valorizzazione può avvenire solo nei flussi di competenza di aprile, maggio e giugno 2018

DM2013 "VIRTUALE"

- Codice conguaglio: "L495" (entro i limiti "de minimis") e "L497" (oltre i limiti "de minimis")
- Codice recupero: "L496" (entro i limiti "de minimis") e "L498" (oltre i limiti "de minimis")



Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore valgono le stesse indicazioni fornite nella slide precedente

Sistema DMAG

Denuncia DMAG

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2018.

Oltre ai dati retributivi, dovranno essere indicati:

- *Tipo Retribuzione* à "Y"
- *CODAGIO* à C.A. "NT"
- *Retribuzione* à Importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile

L'effettivo importo dell'incentivo spettante all'azienda sarà calcolato dall'Istituto a seguito dell'elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG.

Verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA e l'eventuale "scarto" della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

Sistema Uniemens sezione <ListaPosPA>

Avvio: Flusso di competenza
di aprile 2018

<ListaPosPA>

<Imponibile> à Imponibile previdenziale del mese

<Contributo> à Contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese

<RecuperoSgravi>

- <AnnoRif> à Anno di riferimento dello sgravio
- <MeseRif> à Mese di riferimento dello sgravio
- <CodiceRecupero> à "D" (entro i limiti "de minimis") e "E" (oltre i limiti "de minimis")
- <Importo> à Importo del contributo oggetto dello sgravio



L'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici

Sistema Uniemens sezione <ListaPosPA> in cumulo

Avvio: Flusso di competenza
di aprile 2018

<ListaPosPA>

<Imponibile> à Imponibile previdenziale del mese

<Contributo> à Contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese

<RecuperoSgravi>

- <AnnoRif> à Anno di riferimento dello sgravio
- <MeseRif> à Mese di riferimento dello sgravio
- <CodiceRecupero> à "F" (entro i limiti "de minimis") e "G" (oltre i limiti "de minimis")
- <Importo> à Importo del contributo oggetto dello sgravio



L'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici